



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

La classificazione dei rifiuti: indicazioni pratiche e novità dal 1° giugno

Luca Spinelli
Theolab spa

Milano, 15 aprile 2015

Le novità dall'Europa

I 2 nuovi provvedimenti UE

«**Regolamento (UE) n. 1357/2014** della commissione del 18 dicembre 2014 che **sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che **abroga alcune direttive**»

pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 365 del 19/12/2014


«**Decisione** della commissione del 18 dicembre 2014 che **modifica la decisione 2000/532/CE** relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**2014/955/UE**)»

pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 370 del 30/12/2014

Entrata in vigore dei 2 provvedimenti

**Regolamento (UE)
n. 1357/2014**

**Decisione
2014/955/UE**

- 
- ✓ In vigore dal 20° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E.
 - ✓ Si applicano dal **1° giugno 2015**

Le principali novità, in breve

- Decisione 2014/955/UE: la nuova introduzione dell'Allegato alla Decisione 2000/532/CE riporta solo la **procedura metodologica per l'individuazione del codice da attribuire al rifiuto** rimandando, per la valutazione della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo (superamento dei limiti), all'Allegato III della direttiva quadro e, per i POPs, al Reg. 2004/850/CE.
- Regolamento 1357/2014: i **limiti di concentrazione e le procedure di determinazione delle caratteristiche di pericolo** (classi e categorie da considerare, modalità di effettuazione delle sommatorie, valori di cut off, ecc.) sono contenuti nel nuovo **Allegato III** alla Direttiva quadro sui Rifiuti e non più nell'introduzione all'Allegato alla Decisione 2000/532/CE; le **definizioni di tutte le caratteristiche di pericolo subiscono variazioni** più o meno rilevanti (ad esclusione di HP14 - vedi oltre).

Perché queste novità?

Per allineare le regole sulla classificazione dei rifiuti

a quelle sulla classificazione delle sostanze e delle miscele dettate dal **Regolamento CLP!** pienamente in vigore dal 1° giugno 2015.

Cosa cambierà dal 1 giugno 2015?

Le principali novità, in breve

- H → HP
- Le nuove indicazioni sull'attribuzione delle caratteristiche "HP" fanno riferimento alle indicazioni di pericolo "H" del Regolamento CLP
- Non esiste più la distinzione tra H3A e H3B (facilmente infiammabili e infiammabili)
- il punto di infiammabilità che porta all'attribuzione della nuova caratteristica HP3 non è più 55°C (es.: infiammabili i rifiuti liquidi con punto di infiammabilità < 60°C)
- Sono definiti nuovi limiti di concentrazione e nuovi criteri per l'attribuzione di diverse frasi "HP" (vedi slide successive).
- Introdotte indicazioni sull'attribuzione della caratteristica di pericolo HP13 "sensibilizzante"

Introduzione dei cut-off values

HP4 e HP8

Valore soglia dell'1% per le sostanze

Skin. Corr. 1A (H314)

Skin Irrit. 2 (H315)

Eye dam. 1 (H318)

Eye Irrit. 2 (H319)

HP6

Valore soglia dello 0,1% per le sostanze

Acute Tox. 1, 2 o 3

Valore soglia dell'1% per le sostanze

Acute Tox. 4: 1%

Da H3A e H3B a HP3



Fino al 31.05

Rifiuto H3A (facilmente infiammabile) se: pto infiamm $< 21^{\circ}\text{C}$

Rifiuto H3B (infiammabile) se: pto infiamm $\geq 21^{\circ}\text{C}$ e $\leq 55^{\circ}\text{C}$

Dal 01.06

Rifiuto HP3 se:


- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55°C e inferiore o pari a 75°C ;
- rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C e a pressione normale di 101,3 kPa;
- rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3.

Tabella 3 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo
Flam. Gas 1	H220
Flam. Gas 2	H221
Aerosol 1	H222
Aerosol 2	H223
Flam. Liq. 1	H224
Flam. Liq. 2	H225
Flam. Liq. 3	H226
Flam. Sol. 1	H228
Flam. Sol. 2	
Self-react. CD	H242
Self-react. EF	
Org. Perox. CD	
Org. Perox. EF	
Pyr. Liq. 1	H250
Pyr. Sol. 1	
Self-heat.1	H251
Self-heat. 2	H252
Water-react. 1	H260
Water-react. 2 Water-react. 3	H261

Non più «Tossico» e «Nocivo»....



H5/HP5 e H6/HP6: cosa cambia

- ✓ Ridefinizione completa della caratteristica H5, la nuova HP5 si riferirà alla tossicità specifica per organi bersaglio e alla tossicità in caso di aspirazione.
- ✓ Alcune delle vecchie frasi di rischio relative a H5 vanno a confluire in classi appartenenti alla nuova categoria HP5, altre in HP6.

Categoria Xn, con frasi R20, R21, R22 – nocivo per inalazione, contatto con la pelle o ingestione
H5

Acute Tox. 4 con indicazione di pericolo H302, H312, H332
HP6

- ✓ In HP5 confluisce la ex frase di rischio R37 relativa, nella vecchia classificazione, alle sostanze irritanti per le vie respiratorie.
- ✓ Le vecchie frasi di rischio relative a H6 vanno in generale a confluire in HP6, ma in parte anche in HP5.

Categoria T, con frasi R23, R24, R25 abbinata con R39 o R48
H6

Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola o ripetuta di categoria 1 (H370, H372)
HP5

H6/HP6: cosa cambia

Fino al 31.05

Rifiuto H6 se: $T \geq 3\%$; $T+ \geq 0,1\%$

Dal 01.06

Rifiuto HP6 se:



Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazione di pericolo	Limite di concentrazione
Acute Tox.1 (Oral)	H300	0,1 %
Acute Tox. 2 (Oral)	H300	0,25 %
Acute Tox. 3 (Oral)	H301	5 %
Acute Tox 4 (Oral)	H302	25 %
Acute Tox.1 (Dermal)	H310	0,25 %
Acute Tox.2 (Dermal)	H310	2,5 %
Acute Tox. 3 (Dermal)	H311	15 %
Acute Tox 4 (Dermal)	H312	55 %
Acute Tox 1 (Inhal.)	H330	0,1 %
Acute Tox.2 (Inhal.)	H330	0,5 %
Acute Tox. 3 (Inhal.)	H331	3,5 %
Acute Tox. 4 (Inhal.)	H332	22,5 %

Irritante (HP4) e Corrosivo (HP8)

HP4 "Irritante": Irritazione cutanea e lesioni oculari

HP8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea

Inserito il valore di cut-off: 1%

per Skin. Corr. 1A (H314), Skin Irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318), Eye Irrit. 2 (H319)

H4/H8	HP4/HP8
direttamente H8?: $\sum R35 \geq 1\%$	HP4: $\sum \text{Skin Corr. 1A} \geq 1\%$ e $\sum \text{Skin Corr. 1A} + \sum \text{Skin Corr. 1B} + \sum \text{Skin Corr. 1C} < 5\%$
direttamente H8?: $\sum R34 \geq 5\%$	HP8: $\sum \text{Skin Corr. 1A} + \sum \text{Skin Corr. 1B} + \sum \text{Skin Corr. 1C} \geq 5\%$
H4: $\sum R41 \geq 10\%$	HP4: $\sum H318 \geq 10\%$
H4: $\sum R36 + \sum R37 + \sum R38 \geq 20\%$	HP4: $\sum H315 + \sum H319 \geq 20\%$

R37 (irritante per le vie respiratorie) corrisponde ora a H335 (STOT SE 3 - tossicità specifica singola esposizione) → HP5

Per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP14 al regolamento CLP è necessario uno **studio supplementare.**

Nota al nuovo allegato III:

“l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE”. Il mantenimento dei vecchi riferimenti è finalizzato a far salva (sino all’introduzione di criteri comunitari) la normativa attualmente applicata nei vari Stati membri

Alcune indicazioni pratiche

Un esempio di cambio di classificazione

Rifiuto solido contenente idrocarburi - caso industria generica

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

Tra i derivati del carbone e petrolio sono elencate 31 sostanze classificate nocive R65 alle quali, in mancanza della possibilità di ricercare tutte le classi idrocarburiche, viene attribuita la classe di pericolo H5 con limite 25%

Nome della sostanza in Allegato VI	
Distillates (petroleum), alkylate; Kerosine unspecified; [A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of predominantly branched chain saturated hydro-carbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C17 and boiling in the range of approximately 205 oC to 320 oC (401 oF to 608 oF).]	
Classificazione	
Categoria di pericolo	Indicazioni di pericolo
Asp. Tox. 1	H304
Distillates (petroleum), alkylate; Kerosine unspecified; [A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of predominantly branched chain saturated hydro-carbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C17 and boiling in the range of approximately 205 oC to 320 oC (401 oF to 608 oF).]	
Classificazione	
Xn; R65	

Sul database ISS le sostanze R65 diventano H304 ASP.TOX.1

limite per HP5 10% (vd esempio)

per i fluidi occorre anche verificare la viscosità con 40°C che determina pericolosità se < 20,5mm²/s

Alcuni chiarimenti e spunti

- Chiarito sia da ISS che da ISPRA che il Regolamento 1357/2014 volutamente non fa riferimento ai limiti specifici fissati dal Regolamento CLP e dunque tali limiti specifici non vanno presi in considerazione per la classificazione dei rifiuti
(eccezione: POPs per i quali si applicano i limiti specifici fissati dal pertinente regolamento).
- Importante gestire il cambiamento di classificazione: il Regolamento non prevede un transitorio e questo pone molti problemi pratici: come gestire i rifiuti in giacenza classificati e annotati sul registro prima del 31.05 e avviati a recupero/smaltimento dopo il 01.06? come gestire i rifiuti viaggianti a cavallo del 31.05 che arriveranno a destinazione dopo il 01.06? sarà necessario aggiornare le autorizzazioni in essere? come?
- Non ci sono risposte, solo suggerimenti: iniziare fin da oggi a cercare di capire se i rifiuti prodotti o gestiti potranno cambiare classificazione e come; iniziare ad applicare - se fattibile - una doppia classificazione del rifiuto (quella attuale e, nelle annotazioni del registro o del formulario, quella futura); prendere contatto con le proprie AC per capire se e come aggiornare le autorizzazioni in essere; usare il campo annotazioni della Scheda Sistri Area Movimentazione qualora il menù a tendina delle frasi H non venisse aggiornato dopo il 01.06.